

LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Area Affari istituzionali, legali e diritto ambientale • Arpa Emilia-Romagna

CON LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO "TERRA DEI FUOCHI" SI INASPRISCONO LE SANZIONI SUI RIFIUTI

Legge 3 ottobre 2025 n. 147 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi", nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi (Gu Serie generale n.233 del 07-10-2025).

Con la legge di conversione del decreto legge "Terra dei fuochi" viene riscritto il quadro sanzionatorio in materia di abbandono e gestione non a norma di rifiuti. Il provvedimento normativo è motivato dalla necessità di fornire riscontro alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che il 30 gennaio 2025 ha condannato l'Italia per non aver tutelato la salute dei cittadini nei Comuni campani, ma ovviamente la nuova legge troverà applicazione su tutto il territorio nazionale.

La nuova legge introduce modifiche al testo unico ambientale, al codice penale, a quello della strada e alla disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Vengono rafforzate le pene (anche detentive) previste dal Dlgs 152/2006 per l'abbandono e la discarica di rifiuti, la combustione illecita, le spedizioni transfrontaliere e, più in generale, ogni forma di gestione non autorizzata.

Maggiorate anche le sanzioni per violazioni che comportano rischi per le persone o l'ecosistema, o che vengono commesse in siti da bonificare. È prevista poi l'introduzione dell'arresto in flagranza differita per i reati ambientali di maggiore gravità, come il disastro ambientale e il traffico illecito di rifiuti. Inasprite anche le pene accessorie (dalla sospensione della patente per gli autisti coinvolti al fermo amministrativo dei veicoli e all'esclusione dall'Albo dei gestori ambientali per le imprese che operano fuori legge). Per contrastare l'abbandono dei rifiuti da fumo, dei rifiuti di piccolissime dimensioni (come scontrini o gomme da masticare) e il deposito illegale dei rifiuti su strada, la contestazione delle violazioni può avvenire in modo differito utilizzando le immagini riprese dalla videosorveglianza. Viene infine introdotta una nuova "aggravante dell'attività di impresa", in virtù della quale le pene per abbandono e gestione non a norma di rifiuti vengono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza

sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'art. 9, comma 2, del Dlgs 231/2001.

In via generale si deve evidenziare come le nuove disposizioni impattino anche sulle attività di vigilanza e ispezione delle agenzie ambientali e di Ispra, in quanto alcuni reati contravvenzionali in materia di rifiuti che, sin dall'entrata in vigore della L. 68/2015, sono stati gestiti nell'ambito del procedimento estintivo ex art. 318 bis del Dlgs 152/2006, ora sono stati trasformati in delitti e, quindi, come tali sfuggono all'applicazione della procedura agevolata. Per altri reati, pur restando fattispecie contravvenzionali, è ora prevista una pena congiunta con ammenda e arresto e quindi anche per questi ultimi non sarà più possibile l'estinzione tramite la procedura sopra richiamata.

Sulla base di questo nuovo scenario il Consiglio nazionale Snpa ha già dato mandato a un apposito gruppo di lavoro di procedere a una revisione delle "Linee guida per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali, ex parte VI-bis Dlgs 152/2006" che erano state approvate con delibera del Consiglio Snpa 252/2024.

LA RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DEL DEPURATORE PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI NEGLI SCARICHI

Sentenza Corte di appello di Bologna, II Sezione civile, n. 1560 del 2 ottobre 2025

Interessante questa recente sentenza della Corte d'appello di Bologna, che rigetta il ricorso presentato dalla multiutility che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Reggio Emilia contro l'ordinanza ingiunzione emessa dal Servizio autorizzazioni e concessioni di Arpa, sulla base del verbale di accertamento redatto dal Servizio territoriale della stessa Agenzia, che ha comminato una sanzione amministrativa per il superamento dei valori limite di emissione di una determinata sostanza (nel caso specifico l'alluminio) nello scarico di un depuratore gestito dalla medesima società.

La multiutility aveva intentato l'azione giudiziaria contro il provvedimento emesso da Arpa per la violazione dell'articolo 105 del Dlgs 152/06, sostenendo in particolare che il superamento contestato non era dipeso da una cattiva gestione dell'impianto, ma da picchi di carico inquinante riconducibili a scarichi illeciti di terzi, non prevedibili, né

contrastabili dalla stessa anteriormente al loro verificarsi.

La Corte d'appello ha invece rigettato l'appello, confermando così la sentenza di primo grado del Tribunale di Reggio Emilia, ritenendo che il gestore non avesse dimostrato di aver agito senza colpa. A tal riguardo i magistrati bolognesi ricordano anche il principio stabilito dall'art. 3 della L. 689/81 per il quale la condotta integrante un illecito amministrativo postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa.

Secondo i giudici il ragionamento di parte appellante, per il quale non le sarebbe possibile il controllo ininterrotto di tutti gli scarichi, eventualmente anche abusivi, che si immettono nell'impianto, prova troppo poiché, a seguirlo, il gestore non sarebbe mai responsabile ai sensi dell'art. 105 TUA, norma che andrebbe però allora riscritta con un contenuto diverso, volto a sanzionare una condotta non commissiva, ma omissiva (per esempio l'omessa esecuzione di un numero predeterminato di controlli).

Conclude la Corte come sia auspicabile che tutti gli scarichi in entrata siano autorizzati e rispettino il relativo limite di inquinanti in ingresso, ma la circostanza che alcuni di essi non lo rispettino, e siano dunque illeciti, non esime certo da responsabilità il gestore, tenuto appunto per legge a garantire che, in esito al processo di depurazione, siano rispettati i limiti previsti per gli scarichi in uscita.

LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA RITORNA SUL DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI

Sentenza Tar Campania, Sede di Napoli - Sezione VI, n. 4924 del 01/07/2025

Con questa recente sentenza il Tar Napoli conferma che la presentazione di un'istanza di accesso ai sensi del Dlgs 195/2005 non esime il richiedente dal dimostrare che l'interesse che intende far valere ha natura oggettivamente ambientale, non potendo ammettersi che dell'istituto si possa fare un utilizzo per finalità a esso estranee; di qui la necessità che la richiesta di accesso sia formulata con specifico riferimento alle matrici ambientali potenzialmente compromesse e che fornisca una ragionevole prospettazione di tali effetti negativi (in senso conforme Consiglio di Stato, V, 13 marzo 2019, n. 1670 e 17 luglio 2018, n. 4339).